



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER IL MARE, IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172 e, in particolare, gli articoli 36-bis, comma 1, e 39, comma 6, lettera b);

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 maggio 2005, n. 121, concernente il regolamento recante l'istituzione e la disciplina dei titoli professionali del diporto e, in particolare, l'articolo 4-bis, comma 2, lettera h), che dispone, tra i requisiti per l'ufficiale di navigazione del diporto di 2^a classe, l'aver sostenuto, con esito favorevole, un esame teorico e pratico secondo il programma e le modalità d'esame stabiliti con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, recante approvazione del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima) e, in particolare, gli articoli 259, 260 e 261;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631, recante approvazione del regolamento per la navigazione interna e, in particolare, gli articoli 49 e 50;

VISTO il decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito con modificazioni dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647, recante disposizioni urgenti per i settori portuale, marittimo, cantieristico ed armatoriale, nonché interventi per assicurare taluni collegamenti aerei e, in particolare, l'articolo 10, commi 2 e 4;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 25 luglio 2016, recante requisiti per il rilascio delle certificazioni per il settore di coperta e di macchina per gli iscritti alla gente di mare ai sensi della Convenzione STCW, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 83 del 06/08/2016;

RITENUTO di procedere alla disciplina del programma e delle modalità dell'esame per il conseguimento del titolo professionale di ufficiale di navigazione del diporto di 2^a classe

DECRETA

Articolo 1

Programma di esame

1. Ai sensi dell'articolo 4-bis, comma 2, lettera h), del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 maggio 2005, n. 121 è approvato il programma d'esame teorico e pratico, contenuto in allegato 1, per il conseguimento del titolo professionale di ufficiale di navigazione del diporto di 2^a classe di cui al medesimo articolo 4-bis.
2. Il titolo professionale di ufficiale di navigazione del diporto di 2^a classe è conforme al modello contenuto in allegato 2.



MIT

dg.tm@pec.mit.gov.it



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER IL MARE, IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE

Articolo 2

Modalità di esame

1. Le prove d'esame consistono in un colloquio con il candidato, teso ad accertare la conoscenza degli argomenti di cui ai punti dall'1 all'8, e nella prova pratica di cui al punto 9 del programma d'esame contenuto nell'allegato 1. La prova pratica si svolge in acque marittime su una un'unità navale di lunghezza non inferiore a 15 metri.
2. L'esame ha luogo presso gli uffici di compartimento marittimo, secondo il calendario, almeno semestrale, di volta in volta pubblicato sul sito istituzionale degli uffici.
3. L'esame è sostenuto innanzi a una commissione nominata dal capo del compartimento marittimo e composta:
 - a) dal presidente, scelto tra: gli ufficiali superiori del Corpo di stato maggiore della Marina militare o gli ufficiali di grado non inferiore a tenente di vascello del Corpo delle Capitanerie di porto, in servizio permanente effettivo o in congedo da non più di dieci anni; i docenti degli istituti tecnici del settore tecnologico, indirizzo trasporti e logistica, articolazione conduzione del mezzo, opzioni conduzione del mezzo navale e di impianti e apparati marittimi, che hanno svolto attività didattica presso i medesimi istituti tecnici per almeno cinque anni in materie pertinenti alla navigazione e alla struttura e costruzione del mezzo, anche in posizione di quiescenza, purché non abbiano superato il settantacinquesimo anno di età; il personale della gente di mare in possesso di certificato di competenza non inferiore a comandante del diporto di cui all'articolo 7 del d.m. n. 121/2005;
 - b) da un membro, scelto tra: gli ufficiali del Corpo delle Capitanerie di porto in possesso del titolo professionale di capitano di lungo corso o di aspirante capitano di lungo corso; gli ufficiali e i sottufficiali del Corpo delle capitanerie di porto abilitati alla condotta delle motovedette d'altura del Corpo; il personale della gente di mare in possesso di certificato di competenza non inferiore a capitano del diporto di cui all'articolo 6 del d.m. n. 121/2005.
4. Le funzioni di segretario sono svolte da un sottufficiale del Corpo delle Capitanerie di porto ovvero da un impiegato civile del ruolo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Articolo 3

Esonero dalla prova pratica

1. Sono esonerati dallo svolgimento della prova pratica:
 - a) i marittimi in possesso dei titoli professionali di capo barca per il traffico nello Stato, capo barca per il traffico locale e capo barca per la pesca costiera di cui, rispettivamente, agli articoli 259, 260 e 261 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, purché con libretto di navigazione in corso di validità;



MIT

dg.tm@pec.mit.gov.it



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER IL MARE, IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE

- b) i marittimi in possesso dei titoli professionali della navigazione interna di capitano e capo timoniere di cui, rispettivamente, agli articoli 49 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631, anche se privi della qualifica di “autorizzato” di cui all’articolo 58 del medesimo decreto, purché con libretto di navigazione in corso di validità;
- c) i marittimi in possesso del titolo professionale marittimo di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio di cui all’articolo 10, commi 2 e 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito con modificazioni dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647.

Articolo 4

Conseguimento del titolo senza esame

1. Possono conseguire il titolo professionale di ufficiale di navigazione del diporto di 2^a classe senza sostenere l’esame:
 - a) i titolari da almeno tre anni di patente nautica di categoria B per nave da diporto di cui all’articolo 39, comma 6, lettera b), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 in corso di validità, fatto salvo il possesso dei requisiti di cui all’articolo 4-bis, comma 2, lettere c), d) ed e), del d.m. n. 121/2005;
 - b) il personale della gente di mare titolare dei seguenti certificati di competenza: ufficiale di coperta, primo ufficiale di coperta su navi di stazza pari o superiore a 3000 GT, primo ufficiale di coperta su navi di stazza compresa tra 500 e 3000 GT, comandante su navi di stazza pari o superiore a 3000 GT, comandante su navi di stazza compresa tra 500 e 3000 GT, ufficiale di coperta su navi inferiori a 500 GT che compiono viaggi costieri e comandante su navi inferiori a 500 GT che compiono viaggi costieri di cui, rispettivamente, agli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 23 e 24 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 25 luglio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 83 del 06/08/2016, purché con certificato di competenza e libretto di navigazione in corso di validità;
 - c) il personale della gente di mare titolare dei seguenti certificati di competenza del diporto della sezione coperta: ufficiale di navigazione del diporto, capitano del diporto e comandante del diporto di cui, rispettivamente, agli articoli 5, 6 e 7 del d.m. n. 121/2005, purché con certificato di competenza e libretto di navigazione in corso di validità.

Articolo 5

Disposizioni transitorie e finali

1. Ai soggetti di cui agli articoli 3 e 4, nonché di cui al comma 2 del presente articolo non si applica il requisito inerente al titolo di studio di cui all’articolo 4-bis, comma 2, lettera b), del d.m. n. 121/2005.



MIT

dg.tm@pec.mit.gov.it



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER IL MARE, IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE

2. Entro trentasei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, i titolari da almeno dieci anni di patente nautica di categoria A di cui all'articolo 39, comma 6, lettera a), del d.lgs. n. 171/2005, con abilitazione alla navigazione senza alcun limite di distanza dalla costa, possono conseguire il titolo professionale di ufficiale di navigazione del diporto di 2^a classe con esonero dallo svolgimento della prova teorica alle seguenti condizioni:
- a) età non inferiore a cinquant'anni;
 - b) iscrizione per un periodo complessivo di almeno dieci anni nel registro delle imprese o nel REA di una Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura con codice ATECO 50.10 (noleggio di natanti da diporto con equipaggio ad esclusione del trasporto di linea) o 77.21.02 (noleggio di imbarcazioni da diporto senza equipaggio) o 74.90.9 (altre attività professionali, scientifiche e tecniche);
 - c) in alternativa alla lettera b), aver stipulato uno o più contratti di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa con imprese di noleggio e/o di locazione di unità da diporto per un periodo complessivo di almeno dieci anni. Si applica il principio codicistico della prevalenza della consistenza sostanziale delle modalità con cui si svolge il rapporto di lavoro rispetto alla qualificazione formale data dalle parti.
3. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma,

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Patrizia Scarchilli

Patrizia
Scarchilli
Ministero delle
Infrastrutture
e dei Trasporti
16.05.2024
07:28:01
GMT+01:00



MIT

dg.tm@pec.mit.gov.it



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER IL MARE, IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE

ALLEGATO 1 (articolo 1, comma 1)

PROGRAMMA DI ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DEL TITOLO PROFESSIONALE DI UFFICIALE DI NAVIGAZIONE DEL DIPORTO DI 2^a CLASSE

1. Teoria della nave

Elementi di teoria e di stabilità della nave. Effetti evolutivi dell'elica e del timone.

2. Motori

Elementi di funzionamento dei sistemi di propulsione a motore. Conoscenza dei macchinari ausiliari. Irregolarità di funzionamento e avarie. Calcolo dell'autonomia in relazione alla potenza del motore e alla quantità residua di carburante.

3. Sicurezza della navigazione

Norme di sicurezza, con particolare riferimento alle dotazioni di sicurezza, ai mezzi di salvataggio e all'uso degli estintori. Cassetta medicinali di pronto soccorso. Tipi di visite di sicurezza e loro periodicità.

Prevenzione degli incendi. Provvedimenti da adottare in caso di sinistro (incendio, collisione, falla, incaglio, avaria ai mezzi di governo, fuoriuscita di liquidi inquinanti, uomo in mare). Provvedimenti da adottare per la salvezza delle persone a bordo in caso di sinistro o di abbandono dell'unità. Precauzioni da adottare in caso di navigazione con condimeteo avverse. Assistenza e soccorso: segnali di salvataggio e loro significato. Corretto uso degli apparati radio di bordo, con particolare riguardo all'assistenza e al soccorso. Comunicazioni radiotelefoniche e relative procedure. Codice internazionale dei segnali.

4. Manovre e condotta

Precauzioni all'ingresso e all'uscita dei porti, durante la navigazione in prossimità della costa o di specchi acquei, dove si svolgono altre attività nautiche. Velocità consentite.

Manovre di ormeggio, disormeggio, ancoraggio e recupero di uomo in mare.

5. Colreg e segnalamento marittimo

Regolamento per evitare gli abbordi in mare. Fanali luminosi e segnali diurni di nave alla fonda, segnalamenti marittimi e norme di circolazione nelle acque interne. Elenco dei fari e dei segnali da nebbia.

6. Meteorologia

Elementi di meteorologia. Circolazione generale dell'atmosfera. Elementi che caratterizzano le condizioni meteorologiche: pressione, temperatura, umidità. Formazione delle nubi e loro caratteristiche. Fronte caldo e fronte freddo. Venti, correnti e maree. Scale di Beaufort e di Douglas. Strumenti meteorologici e loro impiego. Bollettini meteorologici per la navigazione marittima. Previsioni meteorologiche locali.



MIT

dg.tm@pec.mit.gov.it



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER IL MARE, IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE

7. Navigazione cartografica ed elettronica

Coordinate geografiche. Carte nautiche. Proiezione di Mercatore e altri tipi di proiezione. Orientamento e rosa dei venti. Magnetismo terrestre, poli magnetici e poli geografici, declinazione magnetica, bussole magnetiche. Tabella delle deviazioni residue di bordo. Distinzione tra navigazione lossodromica e ortodromica. Navigazione stimata: tempo, spazio e velocità. Navigazione costiera. Strumenti per la misurazione della velocità della nave. Posizionamento del punto nave, anche tramite l'uso di strumenti elettronici. Prora e rotta; effetto del vento e della corrente sul moto dell'unità navale (deriva e scarroccio). Pubblicazioni nautiche: portolano, elenco dei fari e dei segnali da nebbia, radioservizi per la navigazione costiera.

8. Normativa diportistica e ambientale

Poteri, doveri e responsabilità del comandante. Documenti da tenere a bordo delle unità da diporto ad uso privato e delle unità da diporto adibite a noleggio. Categorie di progettazione delle unità da diporto con marcatura CE e connessi limiti di navigazione. Disciplina delle attività balneari, dello sci nautico, della pesca sportiva e subacquea. Conferimento dei rifiuti di bordo e sversamento in mare. Elementi della disciplina delle aree marine protette.

Leggi e regolamenti che disciplinano la navigazione da diporto, codice della nautica da diporto, regolamento di attuazione del codice della nautica da diporto e altre fonti normative applicabili alla nautica da diporto, con particolare riferimento a: attribuzioni dell'Autorità marittima e della navigazione interna; ordinanze delle Autorità marittime locali e della navigazione interna; disciplina dell'uso commerciale delle unità da diporto; disciplina sanzionatoria per la nautica da diporto.

9. Prova pratica

Durante la prova pratica il candidato dimostra di saper condurre l'unità navale a diverse andature, mantenute su tratti di navigazione di almeno 1/2 miglio nautico, effettuando con capacità e prontezza d'azione le manovre necessarie, tra cui quelle finalizzate al recupero di uomo in mare, all'ormeggio, al disormeggio e all'ancoraggio dell'unità navale, utilizzando correttamente i dispositivi presenti a bordo e dimostrando competenza nel corretto uso delle dotazioni di sicurezza, dei mezzi di salvataggio e antincendio. Il candidato dimostra di saper mettere in atto i preparativi necessari a fronteggiare condimeteo avverse e di saper adottare misure preventive per la salvaguardia della vita umana in mare.



MIT

dg.tm@pec.mit.gov.it



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER IL MARE, IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE

ALLEGATO 2 (articolo 1, comma 2)

MODELLO DI TITOLO PROFESSIONALE
DI UFFICIALE DI NAVIGAZIONE DEL DIPORTO DI 2^A CLASSE

(Parte di provvedimento in formato grafico)



MIT

dg.tm@pec.mit.gov.it



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER IL MARE, IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE



MIT

dg.tm@pec.mit.gov.it